



COMUNE DI ROBECCO PAVESE

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.31

OGGETTO:

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D. LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16.006.2017, N. 100. APPROVAZIONE

L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di dicembre alle ore venti e minuti quindici nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. VILLANI ELENA - Presidente	Sì
2. BIANCHI PIER LUIGI - Consigliere	Sì
3. PAVESE ATTILIO - Consigliere	Sì
4. PASTORELLI MARCO - Consigliere	Sì
5. VERRI MATTEO - Consigliere	Sì
6. CAMPAGNOLI LORENZO - Consigliere	No
7. DAGRADI ELENA - Consigliere	No
8. MAIOCCHI RAFFAELE - Consigliere	Sì
9. FERRARA MAURO - Consigliere	Sì
10. PASSADORE MARCO - Consigliere	No
11. QUAGLINI BARBARA - Consigliere	No
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor UMBERTO FAZIA MERCADANTE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora VILLANI ELENA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. I) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";*
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato la ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, con delibera consiliare n. 18 del 28.09.2017, stabilendo di non alienare alcuna delle partecipazioni possedute, in quanto tutte soddisfano le previsioni del TUSP e sono funzionali all'offerta di servizi del Comune alla collettività, ma evidenziando interventi di razionalizzazione mediante fusione societaria, come più dettagliatamente in allegato alla delibera;

DATO ATTO, infatti, che le società partecipate dal Comune:

1. hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. I, T.U.S.P., e soddisfano la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria anche in considerazione della gestione, controllata dall'Ente, del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2. sono riconducibili alle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P. e sono perfettamente efficienti, sia dal punto di vista tecnico-organizzativo che sotto l'aspetto economico-finanziario;

DATO ATTO che in linea con le disposizioni del predetto Testo unico viene monitorata l'efficiente gestione delle partecipazioni dell'Ente, assicurando la tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché la razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che il Comune ha deliberato di mantenere le partecipazioni elencate nella delibera C.C. n. 18/2017 in quanto le società partecipate:

- producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Robecco Pavese alle quali l'Ente ha affidato detti servizi;
- sulle stesse è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016,

- esse rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3) pur potendo rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto in corso d'anno le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

PRESO ATTO di quanto disposto dall'art. 20 del TUSP che fa obbligo alle Amministrazioni Pubbliche di effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni entro il 31 dicembre di ogni anno, provvedendo alla sua trasmissione alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti competente per territorio;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATA l'urgenza di adempiere alla scadenza prevista dalla normativa in oggetto;

Acquisiti il parere di regolarità tecnica, tecnico-amministrativa e contabile di cui agli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

Con voti unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di ottemperare gli obblighi di cui all'art. 20 comma 1 del TUSP, approvando l'allegata relazione;
2. di incaricare i competenti uffici comunali della trasmissione della presente alla Sezione di Controllo della corte dei Conti della Lombardia nonché a tutte le partecipate dal Comune con le modalità indicate dall'art. 20, comma 3, del TUSP.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
Firmato digitalmente
VILLANI ELENA

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
UMBERTO FAZIA MERCADANTE

ANALISI PERIODICA DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE DETENUTE DAL COMUNE DI ROBECCO PAVESE AL 31/12/2019

Con l'entrata in vigore del D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 che ha modificato il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", gli Enti Locali sono stati chiamati ad effettuare, ai sensi dell'art. 24 del suddetto decreto legislativo, entro il 30 settembre 2017, la Revisione straordinaria delle partecipazioni sia dirette che indirette detenute alla data di entrata in vigore del decreto stesso, individuando quelle che fossero da alienare o oggetto di misure di razionalizzazione. Questo Ente ha provveduto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28.09.2017.

Successivamente, la necessaria produzione documentale in formato elettronico è stata inoltrata alla Corte dei Conti, secondo quanto prescritto dall'art. 20, comma 3, del T.U.S.P.

Si ricorda che la violazione della procedura di cui all'articolo 20 del D.lgs. n. 175/2016, la mancata adozione del piano di razionalizzazione periodica, l'omessa comunicazione ovvero la non predisposizione della relazione sull'attuazione delle misure comportano, a danno dell'Ente Locale, l'erogazione di sanzioni pecuniarie dall'ammontare minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000.

Dopo aver provveduto ad effettuare, come sopra ricordato, la revisione straordinaria delle partecipazioni, il Comune di Robecco Pavese pertanto provvede alla stesura del documento annuale richiesto, come di seguito riassunto. **Progetto di fusione per incorporazione di ACAOP S.p.a. e Broni Stradella S.p.a. in Broni Stradella Pubblica S.r.l.** La Società è subentrata, senza soluzione di continuità, nella gestione dei servizi già affidati e gestiti dalle società partecipanti alla fusione secondo il modello *in house providing*.

Si è provveduto a acquistare n. 10 azioni da A.S.M. Voghera S.P.A. con atto notarile datato 18/01/2019 e registrato in data 06/02/2019;

Pertanto, a seguito di quanto sopra, le partecipazioni detenute al 31/12/2019 dallo scrivente Comune sono le seguenti:

BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL (Fusione per incorporazione in BRONI-STRADELLA PUBBLICA S.R.L.), che si occupa di gestione del ciclo integrato delle acque, collettamento, depurazione, trattamento acque, progettazione e manutenzione impianti e collettori fognari; gestione del servizio di igiene urbana.

La partecipazione viene mantenuta nel rispetto di tutte le condizioni previste dal T.U.S.P.

A.S.M. VOGHERA S.P.A. alla quale con Delibera di Consiglio n. 6 del 08/04/2020 è stato affidato il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani e assimilabili indifferenziati con decorrenza dal 01/05/2020 per la durata di cinque anni;

Il Comune di Robecco Pavese ha provveduto all'individuazione del GAP di cui fa parte, con delibera di Giunta Comunale n. 64 del 17.12.2018, ed ha provveduto ad approvare il Bilancio Consolidato relativo all'anno 2017, con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 04.12.2017.

Con delibera consiliare n. 26 del 30.09.2019, in seguito a quanto disposto dall'art. 1, c. 831 della legge 30.12.2018, n. 145, che ha modificato l'art. 233-bis, comma 3, del TUEL, il Comune di Robecco Pavese ha esercitato la facoltà, riservata ai comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, di non più predisporre il bilancio consolidato.

Quanto sopra specificato, rapportato alla tipologia di attività esercitate dalle società partecipate, comportano conclusioni così riassumibili:

MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE IN BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL;

MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE IN A.S.M. VOGHERA S.P.A.



COMUNE DI ROBECCO PAVESE

PROV. DI PAVIA

Via San Nazzaro n. 18

**TEL. 0383/84225 FAX 0383/891707
C F 00471900183**

L'ORGANO DI REVISIONE

DOTT. MARCO MONOLO

VERBALE N. 23 DEL 14/12/2020

**PARERE SUL MANTENIMENTO DELLE
PARTECIPAZIONI POSSEDUTE**

Il sottoscritto Dott. Marco Monolo, revisore unico per il triennio 2018/2020:

VISTA la proposta di deliberazione della Giunta Comunale relativa alla ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Robecco Pavese, ricevuta in data 10/12/2020;

TENUTO CONTO dell'analisi periodica dell'assetto complessivo delle partecipazioni dirette detenute dal Comune di Robecco Pavese al 31/12/2019, ricevuta in data 10/12/2020;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

CONSIDERATO che il Comune può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";*
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato la ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, con delibera consiliare n. 18 del 28.09.2017, stabilendo di non alienare alcuna delle partecipazioni possedute, in quanto tutte soddisfano le previsioni del TUSP e sono funzionali all'offerta di servizi del Comune alla collettività;

DATO ATTO che le società partecipate dal Comune di Robecco Pavese:

1. hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., e soddisfano la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria anche in considerazione della gestione, controllata dall'Ente, del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2. sono riconducibili alle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P. e sono perfettamente efficienti, sia dal punto di vista tecnico-organizzativo che sotto l'aspetto economico-finanziario;

DATO ATTO che in linea con le disposizioni del predetto Testo unico viene monitorata l'efficiente gestione delle partecipazioni dell'Ente, assicurando la tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché la razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che il Comune di Robecco Pavese ha deliberato di mantenere le partecipazioni elencate nell'allegato A alla delibera C.C. n. 18/2017 in quanto le società partecipate:

- producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Robecco Pavese alle quali l'Ente ha affidato detti servizi;
- sulle stesse è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016,
- esse rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3) pur potendo rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto in corso d'anno le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

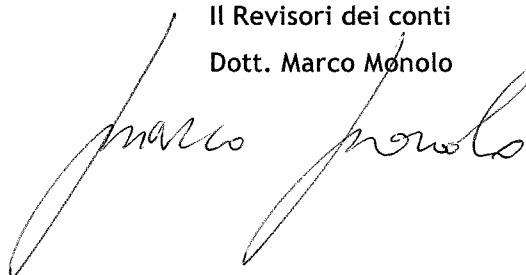
PRESO ATTO di quanto disposto dall'art. 20 del TUSP che fa obbligo alle Amministrazioni Pubbliche di effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni entro il 31 dicembre di ogni anno, provvedendo alla sua trasmissione alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti competente per territorio;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine all'approvazione della proposta deliberativa circa il mantenimento delle partecipazioni possedute.

Buscate, 14/12/2020

Il Revisori dei conti
Dott. Marco Monolo





COMUNE DI ROBECCO PAVESE

PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D. LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16.006.2017, N. 100. APPROVAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto.

Robecco Pavese, li 28/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
Fazia Mercadante Umberto



COMUNE DI ROBECCO PAVESE

PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D. LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16.006.2017, N. 100. APPROVAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato, ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis , 1° comma del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i..

Robecco Pavese, li 28/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
Fazia Mercadante Umberto



COMUNE DI ROBECCO PAVESE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 31 DEL 28/12/2020

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D. LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16.006.2017, N. 100. APPROVAZIONE

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio digitale del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, c. 3 del D.Lgs. 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
Fazia Mercadante Umberto



COMUNE DI ROBECCO PAVESE

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 31 DEL 28/12/2020

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D. LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16.006.2017, N. 100. APPROVAZIONE

Si certifica che copia dell'atto viene pubblicata all'Albo Pretorio digitale del Comune dal **29-dic-2020** e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al **13-gen-2021** come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge 69/2009.

Robecco Pavese, li 29-dic-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
Fazia Mercadante Umberto